

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica

DECRETO 11 settembre 2025.

Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade. (25A05133) ..... Pag. 1

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 8 agosto 2025.

Riparto delle risorse di cui alla delibera CI-PESS del 22 dicembre 2021, n. 78, attribuite alla Ragioneria generale dello Stato. (25A05194)... Pag. 5

DECRETO 17 settembre 2025.

Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato e sul conto disponibilità effettuata mediante asta competitiva. (25A05192)..... Pag. 7


Ministero delle imprese  
e del made in Italy

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Smilecoop cooperativa sociale», in Medolago e nomina del commissario liquidatore. (25A05049)..... Pag. 10

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «GO.AL - società cooperativa», in Oggiono e nomina del commissario liquidatore. (25A05050)..... Pag. 11



DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «J.E.A. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (25A05051) ..... *Pag.* 12

DECRETO 10 settembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Serena - società cooperativa onlus a responsabilità limitata», in Palmas Arborea, in liquidazione coatta amministrativa.** (25A05113) ..... *Pag.* 13

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duofilm» (25A05085) *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista» (25A05086) *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xyzal» (25A05087) *Pag.* 15

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (25A05088) *Pag.* 15

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A05089) *Pag.* 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Teva» (25A05189) ..... *Pag.* 17

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato e fluticasone propionato, «Salmeterolo e Fluticasone Mebel». (25A05190) ..... *Pag.* 18

#### Banca d'Italia

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di MCE Finance S.p.a., in Roma (25A05135) *Pag.* 19

#### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI e VII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «AP Engineering S.r.l.», in Zola Predosa. (25A05134) ..... *Pag.* 19

#### Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Maria a Petriolo nella Parrocchia di S. Donato a Lamole, entrambe con sede in Greve in Chianti. (25A05114) ..... *Pag.* 19

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, in Demonte (25A05115) ..... *Pag.* 20


Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, in Gaioia (25A05116) ..... *Pag.* 20

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 8 agosto 2025 - Modifica della disciplina delle misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per la concessione da parte dei confidi stessi di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. (25A05191) ..... *Pag.* 20

#### Presidenza del Consiglio dei ministri

Approvazione delle disposizioni relative all'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica (25A05193) ..... *Pag.* 20



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 11 settembre 2025.

**Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade».**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127, prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126

e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2024;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;



Considerato che è emersa la necessità di correggere alcuni errori materiali e di integrare alcuni dei criteri dell'allegato tecnico al citato decreto ministeriale 5 agosto 2024;

Considerato che l'attività istruttoria per l'elaborazione di tali correttivi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti di settore, incluso referenti di ANAC per le valutazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade*

1. All'allegato 1, nel sommario a pagina 2, il punto relativo al paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» è soppresso.

2. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al quarto capoverso, le parole «Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione della non applicabilità o l'applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.», sono soppresse.

3. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», al quarto capoverso dopo le parole «beni culturali», la parola «beni» è sostituita dalla parola «vincoli».

4. All'allegato 1, paragrafo 1.1 «Ambito di applicazione», quinto capoverso, le parole: «o dal progettista, per i seguenti motivi: prodotto da costruzione non previsto dal progetto; particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche», sono soppresse.

5. All'allegato 1, paragrafo 1.2 «Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali», quattordicesimo capoverso le parole «3.2.3», usate come numero identificativo del criterio «Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione», sono sostituite dalle parole «3.2.4».

6. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei fabbisogni», al terzo capoverso, le parole: «Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecniche più appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di deliberare nell'ambito della concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformità.», sono sostituite dalle seguenti: «Nel progetto di fattibilità tecnico - economica, il progettista approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, progettando le soluzioni tecni-

che più appropriate al fine di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire il rilascio di autorizzazioni e di deliberare nell'ambito della concertazione (Conferenze di servizi ecc.), in modo tale che l'opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformità.».

7. All'allegato 1, paragrafo 1.3.1 «Analisi del contesto e dei fabbisogni», lettera b), terzo punto elenco, le parole «PR, ecc», sono soppresse.

8. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al primo capoverso, le parole, tra parentesi, «art. 9» sono sostituite da «art. 11».

9. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al secondo capoverso, le parole: «Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti criteri premiale alla sola fase di aggiudicazione lavori o all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE approvato, laddove non diversamente prescritto, può essere eseguito anche adottando una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, comunque assolvendo i contenuti minimi richiesti dalla relazione di sostenibilità prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferiti ai soli consumi di energia, materia ed emissioni di CO<sub>2</sub>.», sono sostituite dalle seguenti: «La metodologia LCA, che qui si vuole utilizzare in riferimento al criterio premiale 3.2.2, in caso di affidamento lavori sulla base di progetto approvato corredato da studio LCA, laddove non diversamente prescritto, è una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, che fornisce informazioni utili ad assolvere ai contenuti minimi richiesti dalla relazione di sostenibilità prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

10. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», secondo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori non siano oggetto di separato appalto» sono soppresse.

11. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», al sesto capoverso dopo la tabella 1, le parole: «allegate alla» sono sostituite dalle parole «indicate nella».

12. All'allegato 1, paragrafo 1.3.2 «Indicazioni per gli studi LCA», settimo capoverso dopo la tabella 1, le parole: «La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 «Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006», emesso da un organismo di certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili», sono soppresse.

13. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», al secondo capoverso le parole: «In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottopro-



dotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima richiesta può essere raggiunta con l'apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti», sono sostituite dalle parole seguenti: «Ove non diversamente specificato nei pertinenti criteri, qualora venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale.».

14. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», punto 6, le parole: «qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che tale prassi non è applicabile ai materiali plastici» sono sostituite dalle parole: «o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi.»;

15. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», dopo il punto 7 è aggiunto il seguente capoverso: «Le certificazioni di cui ai punti precedenti non sono richieste per i materiali da utilizzare per la formazione del corpo stradale e per le miscele utilizzate per la pavimentazione stradale realizzate in loco.».

16. All'allegato 1, paragrafo 2.1.2 «Contenuti del capitolato speciale d'appalto», al secondo capoverso dopo il punto 7, le parole: «Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario chiarisce, inoltre, che: Il certificato di prodotto deve riportare il numero identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti è fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno.» sono sostituite dalle parole: «Per i prodotti in calcestruzzo, fare riferimento ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompressato e in calcestruzzo aerato autoclavato"».

17. All'allegato 1, il paragrafo 2.1.3 «Specifiche del progetto» è soppresso.

18. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.1 «Sostenibilità ambientale dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», secondo capoverso, le parole «e F-bis» sono soppresse.

19. All'allegato 1, paragrafo 2.2.1 «Sostenibilità ambientale dell'opera», sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «... maggiore o uguale a 29.», è aggiunto il seguente capoverso: «Per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale di origine italiana non v'è un valore SRI da rispettare.».

20. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2 «Efficienza funzionale e durata della pavimentazione», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso, dopo le parole «... una vita utile ...», sono aggiunte le parole «di riferimento (Reference Service Life, RSL, vedasi criterio 1.3.2).».

21. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Indicazioni alla stazione appaltante», le parole:

«Tale criterio non si applica alle pavimentazioni chiare, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con elevato tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici», sono sostituite dalle parole: «Tale criterio non si applica alle pavimentazioni con indice SRI maggiore o uguale a 29, ai conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con viscosità superiore a 0.6 Pa\*s a 160 °C e alle miscele con leganti bituminosi epossidici.».

22. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso, le parole: «Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, delimitati così come previsto ...» sono sostituite dalle parole: «Per le strade urbane e per i tratti di strada extraurbana che siano posti a distanza inferiore ai 1000 metri in linea d'aria dal limite del centro abitato, così come definito ...».

23. All'allegato 1, paragrafo 2.2.3 «Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», primo capoverso dopo la lettera b), le parole «prodotti con bitumi modificati ad alta viscosità» sono soppresse;

24. All'allegato 1, paragrafo 2.2.4 «Emissione acustica delle pavimentazioni», sottoparagrafo «Indicazioni alla stazione appaltante», dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le parole: «Sono da ritenersi escluse dall'applicazione del criterio tutte le tipologie di pavimentazioni in galleria.».

25. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarità dei prodotti da costruzione», sottoparagrafo «Criterio», primo periodo del primo capoverso dopo le parole «nuova costruzione» sono aggiunte le parole «e di manutenzione».


26. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarità dei prodotti da costruzione», sottoparagrafo «Criterio» secondo periodo del primo capoverso, dopo le parole «corpo stradale», sono aggiunte le parole «o dalla pavimentazione».

27. All'allegato 1, paragrafo 2.3.1 «Circolarità dei prodotti da costruzione», all'ultimo capoverso del sottoparagrafo «Criterio», le parole «50%» sono sostituite dalle parole «20%».

28. All'allegato 1, paragrafo 2.3.2 «Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati», sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «criterio progettuale.» è aggiunto il capoverso seguente: «Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.».

29. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compressato» sottoparagrafo «Criterio», dopo le parole «I prodotti prefabbricati in calcestruzzo», sono aggiunte le parole «, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro-compresso.».

30. All'allegato 1, paragrafo 2.3.3 «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compressato» sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «criterio progettuale.» è aggiunto il



capoverso seguente: «Per un periodo di 36 mesi dell'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.»

31. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base legno», sottoparagrafo «Criterio», le parole «Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero le verifiche del rispetto del criterio fa riferimento al punto c)» sono soppresse.

32. All'allegato 1, paragrafo 2.3.5 «Prodotti di legno o a base legno», sottoparagrafo «Verifica» le parole «Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero la verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c). Verifica», sono soppresse;

33. All'allegato 1, paragrafo 2.4.1 «Prestazioni ambientali del cantiere», sottoparagrafo «Criterio», terzo punto elenco, le parole «, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow» sono soppresse.

34. All'allegato 1, paragrafo 2.4.2 «Demolizione selettiva, recupero e riciclo», sottoparagrafo «Criterio» primo periodo, la parola «ristrutturazione» è sostituita dalla parola «riqualificazione»;

35. All'allegato 1, paragrafo 2.4.4 «Rinterri e riempimenti», sottoparagrafo «Verifica» dopo le parole «prodotti da costruzione.» è aggiunto il seguente capoverso: «Per un materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo *End of Waste* (EoW) autorizzato per il recupero e riciclaggio di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, è possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto”, oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l'EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante può essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purché questa riporti chiaramente anche l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.»

36. All'allegato 1, paragrafo 3.1.2 «Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso», sottoparagrafo «Criterio», le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

«a) lo stoccaggio delle sabbie e del granulato di conglomerato bituminoso, immediatamente destinati alla miscelazione del conglomerato bituminoso, sotto una tettoia o in un capannone ventilato (consentendo così di ridurre i

consumi energetici necessari per eliminare l'umidità contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene);

b) l'impiego, anche combinato, di gas metano o biometano anche liquefatti, GPL, bio GPL, idrogeno, *Hydro-treated Vegetable Oil* (HVO), biodiesel, bioetanolo, per il riscaldamento degli aggregati;

c) l'impiego di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per l'alimentazione delle utenze elettriche;

d) la gestione dei fumi e delle polveri;

e) la gestione delle emissioni odorigene.»

37. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Criterio», dopo la tabella 4 sono aggiunte le parole: «I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata».

38. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.3 «Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata», sottoparagrafo «Verifica», dopo le parole «il contenuto di» la parola «riciclato» è soppressa.

39. All'allegato 1, paragrafo 3.1.6.4 «Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti», sottoparagrafo «Verifica», primo periodo, le parole «L'appaltatore», sono sostituite dalle parole «L'offerente» e, dopo le parole «dei lavori,» la parola «l'appaltatore» è soppressa.

40. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.10.3 «Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)» è sostituito dal seguente:

«3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.

Criterio.

È assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica è costituito da percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in peso come previsto al criterio “3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti”.

Verifica.

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti dotati di imballaggi come indicato nel criterio e presenta al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o certificati ReMade o PSV (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio.

Qualora non siano disponibili tali certificazioni, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni previste al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto”.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione lavori alla stazione appaltante.»

41. All'allegato 1, il paragrafo 3.2.11 «Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», sottoparagrafo «Criterio», le lettere c), e) ed f), sono soppresse.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

## Art. 3.

*Disposizioni transitorie*

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 4, le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure di gara e i contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta è stato inviato prima di tale data;

b) le procedure e i contratti aventi ad oggetto lavori e le procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono stati pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui invito a presentare offerta è stato inviato prima di tale data;

c) la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante anche nel caso in cui il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sia già stato approvato.

2. Nel caso si applichino le previsioni di cui al comma 1, per gli affidamenti in corso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire un congruo termine agli operatori economici per la presentazione delle offerte; per l'esecuzione dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

## Art. 4.

*Ulteriori disposizioni di coordinamento*

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, sono derogabili:

a) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l'avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara

progetti non soggetti all'applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l'invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 5.

*Abrogazioni e norme finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2025

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN

25A05133

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2025.

**Riparto delle risorse di cui alla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, attribuite alla Ragioneria generale dello Stato.**


### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, gli articoli 5 e seguenti riguardanti il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, del 22 giugno 2022, n. 100 e del 26 luglio 2023, n. 125, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» che, tra l'altro, individua nell'ambito dell'Ispettorato generale per il PNRR la struttura preposta alla gestione dei programmi di intervento a titolarità del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato finanziati con specifiche risorse anche di provenienza UE;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, recante «Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di



partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027» che prevede l'attribuzione di euro 358 milioni in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la realizzazione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica in materia di monitoraggio e controllo dei programmi UE;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 8, comma 20, secondo cui «... con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78 [...]. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *governance* europea, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato - RR 187 dell'11 luglio 2024 - con il quale, a valere sulle risorse di cui alla citata delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, è stata disposta una prima assegnazione di euro 227 milioni per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

Considerato che, per supportare adeguatamente i processi di riforma della *governance* territoriale ed europea e, più in generale, le attività istituzionali della Ragioneria generale dello Stato connesse al monitoraggio e controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, nonché migliorare i relativi processi e sistemi informatici, si rende necessario attivare le residue risorse di cui alla citata delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, come assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dall'art. 8, comma 20, del citato decreto-legge n. 19 del 2024;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con proprio decreto, a individuare le linee di intervento cui destinare le suddette risorse;

Vista la proposta dell'Ispettorato generale per il PNRR quale struttura competente alla gestione dei programmi di intervento a titolarità del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato finanziati con specifiche risorse anche di provenienza UE;

Decreta:

Art. 1.


1. Le risorse di cui alla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi all'art. 8, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono destinate, per l'importo di euro 131.000.000, alla realizzazione delle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle strutture dipartimentali come indicato nel seguente prospetto per ciascun ambito di attività:

Linee di intervento	Totale (euro)
Linea 1 - Politiche di bilancio, analisi ed elaborazione dati, previsione e valutazione della spesa e degli investimenti pubblici e relativi impatti sui conti, funzionali alla riforma della <i>governance</i> territoriale ed europea e alla contabilità e alla finanza pubblica. Connessa attivazione dei sistemi informatici di supporto, delle metodologie, degli strumenti e dell'assistenza tecnica.	80.000.000,00
Linea 2 - Attività di analisi, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei piani e dei programmi finanziati dall'Unione europea e verifiche sul conseguimento dei relativi obiettivi. Connessa attivazione dei sistemi informatici di supporto, delle metodologie, degli strumenti e dell'assistenza tecnica.	40.000.000,00
Linea 3 - Iniziative di formazione, comunicazione, divulgazione e scambi di esperienze, partenariati e collaborazioni, anche con organismi internazionali, nelle materie di cui alle Linee 1 e 2.	11.000.000,00

Art. 2.

1. L'individuazione delle specifiche azioni da realizzarsi con le risorse previste per le linee di intervento di cui all'art. 1 del presente decreto avviene con una o più determinazioni del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle proposte presentate dalle competenti strutture dipartimentali, finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nei suddetti ambiti di attività, previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'esame delle proposte di azioni presentate dalle strutture dipartimentali ai sensi del comma 1 del presente articolo, sarà istituito, con successiva determinazione del Ragioniere generale dello Stato, un apposito comitato di valutazione, composto da dirigenti del Dipartimento, il cui funzionamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



3. All'attivazione delle azioni specifiche approvate con le determinazioni di cui al comma 2 del presente articolo provvedono le competenti strutture dipartimentali, nell'ambito delle convenzioni, contratti o accordi già esistenti, da integrare qualora necessario con atti aggiuntivi, ovvero attraverso la stipula di nuovi contratti, convenzioni o accordi, con le procedure previste dalla normativa vigente.

4. Alla gestione finanziaria delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto provvede l'Ispettorato generale per il PNRR in qualità di struttura preposta alla gestione dei programmi di intervento a titolarità del MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato finanziati con specifiche risorse anche di provenienza UE, come previsto dalla normativa sull'organizzazione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024, avvalendosi delle funzionalità del sistema ReGis.

3. L'Ispettorato generale per il PNRR provvede a predisporre, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, tenendo conto degli elementi sullo stato di attuazione delle iniziative specifiche trasmessi dalle singole strutture dipartimentali interessate.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finali e pubblicità*

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2025

*Il Ragioniere generale dello Stato:* PERROTTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1447

25A05194

DECRETO 17 settembre 2025.

#### **Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato e sul conto disponibilità effettuata mediante asta competitiva.**

##### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico del Fondo), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d*) e lettera *e*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per il riacquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico del Fondo, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nel riacquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il Titolo I, Capo I, Sezione III del citato testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;



Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 24 dicembre 2024 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento, ed in particolare l'art. 5, che prevede le modalità per effettuare le operazioni di cui all'art. 46 del testo unico del Fondo;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 2153 del 10 gennaio 2025 con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, sia in termini di competenza e di cassa nei capitoli su cui graverà la relativa spesa, sia nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico e dell'art. 48, comma 2, lettera b) del testo unico del Fondo, nonché del decreto cornice citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data emissione	Data scadenza	Cedola
BTP	IT0005514473	17/10/2022	15/01/2026	3,50%
BTP	IT0004644735	01/09/2010	01/03/2026	4,50%
BTP	IT0005437147	01/03/2021	01/04/2026	0,00%
BTP	IT0005170839	01/03/2016	01/06/2026	1,60%
BTP	IT0005454241	01/08/2021	01/08/2026	0,00%
CCTeu	IT0005428617	15/10/2020	15/04/2026	

L'importo nominale complessivo riacquistabile dei suddetti titoli non potrà eccedere i 5.000 milioni di euro, di cui fino a 1.850 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il resto a valere sulle risorse del conto disponibilità.



## Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23, del decreto del Ministro n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

## Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

## Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 17 settembre 2025, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

## Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le

rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative ai titoli oggetto del presente acquisto, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

## Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

## Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il giorno 19 settembre 2025, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi, di cui fino a 1.850 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il resto a valere sulle risorse del Conto disponibilità.


A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

- 66 giorni per il BTP 15 gennaio 2026, cedola 3,50%;
- 18 giorni per il BTP 1° marzo 2026, cedola 4,50%;
- 110 giorni per il BTP 1° giugno 2026, cedola 1,60%;
- 157 giorni per il CCTeu 15 aprile 2026.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi, eccetto quelli relativi ai titoli riacquistati con le risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CCT ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di riacquisto.

#### Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* S.p.a.) per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* S.p.a.) comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

#### Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2025

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

25A05192

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Smilecoop cooperativa sociale», in Medolago e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 27 giugno 2022 n. 90/2022 del Tribunale di Bergamo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Smilecoop cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;


Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Smilecoop cooperativa sociale», con sede in Medolago (BG) (codice fiscale 03594210167), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi, nata a Calcinate (BG) il 23 gennaio 1979 (codice fiscale LGRNR-C79A63B393B), domiciliata in Bergamo (BG), Passaggio Canonici Lateranensi n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro:* URSO

25A05049

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «GO. AL. - società cooperativa», in Oggiono e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «GO.AL. - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 57.517,00, si riscontra una massa debitoria di euro 253.442,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 215.286,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base di omessi versamenti IVA, rinvenuti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate, per gli anni 2019-2020-2021 e 2022, come riportato nel verbale di revisione;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati sia a mezzo posta elettronica certificata, che a mezzo raccomandata a/r al legale rappresentante presso la sede legale e presso il proprio domicilio, in quanto dal verbale di revisione l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta inattivo; che la comunicazione alla sede legale risulta essere stata consegnata il 18 novembre 2024 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;


Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «GO. AL. - società cooperativa», con sede in Oggiono (LC) (codice fiscale 03510300134), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Celè, nata a Milano (MI) il 22 luglio 1985 (codice fiscale CLENNA85L-62F205Q), domiciliata in Cura Carpignano (PV), via Quasimodo n. 7.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro:* URSO

25A05050

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «J.E.A. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «J.E.A. società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 108.032,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 265.018,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -156.667,00;

Considerato che in data 11 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati sia a mezzo posta elettronica certificata che a mezzo raccomandata A/R al legale rappresentante presso la sede legale e presso il proprio domicilio, considerata l'assenza di indirizzo di posta elettronica certificata presso il competente registro imprese; che la comunicazione presso il domicilio risulta essere stata consegnata il 27 novembre 2024 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «J.E.A. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07714350969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luigi Bendicente, nato a Perugia (PG) il 7 novembre 1958 (codice fiscale BNDGLG58S07G478X), domiciliato in Milano (MI), corso 22 Marzo n. 49.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A05051

DECRETO 10 settembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Serena - società cooperativa onlus a responsabilità limitata», in Palmas Arborea, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 2025, n. 182/2025, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Serena - società cooperativa onlus a responsabilità limitata», con sede in Palmas Arborea (OR) (codice fiscale 00693980955), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Daniele Cogoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Daniele Cogoni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la tematica di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tematica delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Daniele Cogoni, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Serena - società cooperativa onlus a responsabilità limitata», con sede in Palmas Arborea (OR) (codice fiscale 00693980955), il dott. Armando Meloni, nato a Sassari (SS) il 2 dicembre 1970 (codice fiscale MLNRND70T02I452W), ivi domiciliato in via Stintino n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 settembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A05113



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duofilm»

*Estratto determina IP n. 657 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUOFILM 16,7%/15,0% LÖSUNG SALICYLSÄURE/MILCHSÄURE, 1 flacone 15 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2939.00.00, intestato alla società Stada Consumer Health Deutschland GmbH Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel e prodotto da Delpharm Bladel B.V. Industrieweg 1 5531 Ad Bladel - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 - Milano (MI).

Confezione:

DUOFILM «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml - codice A.I.C.: 052374016 (in base 10) 1KYBJ0(in base 32);

forma farmaceutica: collodio;

composizione: collodio:

principio attivo: colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua);

eccipienti: colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua).

Modificare l'avvertenza relativa all'alcool etilico al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Duofilm» contiene alcool etilico.

Questo medicinale contiene 153.18 mg di alcool (etanolo) in 1 g di soluzione. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstancin Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

DUOFILM «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml - codice A.I.C.: 052374016;

classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

DUOFILM «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml - codice A.I.C.: 052374016;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05085**

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

*Estratto determina IP n. 659 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 microgrammi/50 microgrammi/aplicación, suspensión para pulverización nasal 1 frasco de 23 g (al menos 120 aplicaciones) dalla Spagna con numero di autorizzazione MAN: 76618 C.n. 693703 - 7, intestato alla società Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin Irlanda e prodotto da Mylan Hungary KFT, H-2900 Komárom, Mylan UTCA 1, Ungheria, da Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Germania, da Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustauer Str. 378 93055 Regensburg Germania e da Madaus GmbH Lütticher Straße 5 53842 Troisdorf Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810079 (in base 10) 1GKL2Z (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene:

principio attivo: 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcool feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);


BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate - Italia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810079.

Classe di rimborsabilità: C.



*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/ erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810079.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05086

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xyzal»***Estratto determina IP n. 663 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XYZAL 5 mg 3x10 compresse filmate dalla Romania con numero di autorizzazione 2074/2009/10, intestato alla società UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 - 40789 Monheim, Germania e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l. via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (TO), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051395022 (in base 10) 1K0GGG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di levocetirizina dicloridrato;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171) e macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051395022.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: XYZAL «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Codice A.I.C.: 051395022.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05087

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»***Estratto determina IP n. 664 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg film-coated tablets, 14 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato alla società Sanofi - Aventis A.E.B.E. Leof. Syggrou 348, Building A, 176 - 74, Kallithea, Grecia e prodotto da e da Delpharm Dijon - 6, Boulevard De L'Europe - Quetigny Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano (MI).


Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038194130 (in base 10) 14FLYL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;



eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbosimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato, titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione dell'aspetto del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato

#### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Descrizione dell'aspetto di STILNOX e contenuto della confezione

STILNOX si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);  
Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038194130.

Classe di rimborsabilità: C.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038194130.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05088

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 666 del 28 agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 20 mg compresse gastroresistenti 30 U.P. dalla Romania con numero di autorizzazione 4630/2012/34, intestato alla società Takeda GmbH, BYK Gulden Strasse 2, D-78467, Konstanz, Germania e prodotto da Takeda GmbH Production Site Oranienburg, Lehnitzstrasse

70-98, D-16515 Oranienburg, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 049837038 (in base 10) 1HJWZG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti:

nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo E421, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniacca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergiusstr. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 049837038 - classe di rimborsabilità: C nn.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 049837038 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### Stampati


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05089



### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Teva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 312 del 9 settembre 2025

Codice pratica:

MCA/2024/212;

C1B/2025/54;

C1B/2025/71.

Procedure europee NN:

HU/H/0771/001-002/E/001;

HU/H/0771/001-002/IB/003;

HU/H/0771/001-002/IB/004.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PAZOPANIB TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703015 (in base 10) 1K9V77 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703027 (in base 10) 1K9V7M (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703039 (in base 10) 1K9V7Z (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60 (2×30) compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703041 (in base 10) 1K9V81 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703054 (in base 10) 1K9V8G (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703066 (in base 10) 1K9V8U (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703078 (in base 10) 1K9V96 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703080 (in base 10) 1K9V98 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 (2×30) compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703092 (in base 10) 1K9V9N (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in blister AI-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 051703104 (in base 10) 1K9VB0 (in base 32).

Principio attivo: pazopanib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Remedica Ltd (Building 10-Antoneoplastic & Immunomodulating products) Aharon Street, Limassol Industrial Estate 3056 Limassol, Cipro;

PharOS MT Ltd. HF62X, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000, Malta.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti: oncologo e internista.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiorn-



namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda  
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05189**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato e fluticasone propionato, «Salmeterolo e Fluticasone Mebel».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 288 del 4 agosto 2025*

Codice pratica: MCA/2023/305.

Procedura europea n.: SI/H/0305/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALMETEROLO E FLUTICASONE MEBEL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mebel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 107 - 37062 Villafranca di Verona, Verona, Italia.

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 052115019 (in base 10) 1KQFLC (in base 32);

«25 microgrammi/125 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 052115021 (in base 10) 1KQFLF (in base 32);

«25 microgrammi/250 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 052115033 (in base 10) 1KQFLT (in base 32).

Principio attivo: salmeterolo xinafoato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a. Contrada Canfora 84084 Fisciano, Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda  
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).



*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05190****BANCA D'ITALIA****Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di MCE Finance S.p.a., in Roma**

Con provvedimento del 2 settembre 2025 la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, del TUB di MCE Finance S.p.a. in l.c.a., intermediario finanziario con sede in Roma.

**25A05135****MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI e VII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «AP Engineering S.r.l.», in Zola Predosa.**

Con decreto del direttore generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale Consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy del 15 giugno 2025 la società AP Engineering S.r.l., con sede legale in via Prati n. 1/2 - 40069 Zola Predosa (BO), è autorizzata ad effettuare valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

Schema prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 02122 *Products/Services/Processes* con scadenza il 26 ottobre 2027:

Prodotti: tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto indicate nell'art. 12 (Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica) di seguito riportate:

montacarichi per materiali da cantiere azionati da motore a combustione interna

Definizione: Allegato I n. 3. Misura: Allegato III B 3

mezzi di compattazione solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocospatori

Definizione: Allegato I n. 8. Misura: Allegato III B 8  
motocompressori (< 350 kW)

Definizione: Allegato I n. 9. Misura: Allegato III B 9

martelli demolitori tenuti a mano

Definizione: Allegato I n. 10. Misura: Allegato III B 10

argani da cantiere azionati da motore a combustione interna

Definizione: Allegato I n. 12. Misura: Allegato III B 12  
apripista (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 16. Misura: Allegato III B 16  
dumper (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 18. Misura: Allegato III B 18  
escavatori idraulici o a funi (< 500kW)

Definizione: Allegato I n. 20. Misura: Allegato III B 20  
terne (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 21. Misura: Allegato III B 21

motolivellatrici (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 23. Misura: Allegato III B 23  
centraline idrauliche

Definizione: Allegato I n. 29. Misura: Allegato III B 29

compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 31. Misura: Allegato III B 31  
tosaerba con esclusione di:

le macchine ad uso agricolo e forestale e

i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW

Definizione: Allegato I n. 32. Misura: Allegato III B 32

tagliaerba (*trimmer*) elettrici/tagliabordi elettrici

Definizione: Allegato I n. 33. Misura: Allegato III B 33

carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t

Definizione: Allegato I n. 36. Misura: Allegato III B 36

pale caricatrici (< 500 kW)

Definizione: Allegato I n. 37. Misura: Allegato III B 37

gru mobili

Definizione: Allegato I n. 38. Misura: Allegato III B 38

motozappe (< 3 kW)

Definizione: Allegato I n. 40. Misura: Allegato III B 40

vibrofinitrici escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione

Definizione: Allegato I n. 41. Misura: Allegato III B 41

gruppi elettrogeni (< 400 kW)

Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45

gru a torre

Definizione: Allegato I n. 53. Misura: Allegato III B 53

gruppi elettrogeni di saldatura

Definizione: Allegato I n. 57. Misura: Allegato III B 57

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

Allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli);

Allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico).

L'autorizzazione, relativa agli schemi menzionati, decorre dalla data di notifica all'Organismo dell'autorizzazione ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito, al pari del relativo certificato di accreditamento:

Schema prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 02122 *Products/Services/Processes* con scadenza il 26 ottobre 2027.

**25A05134****MINISTERO DELL'INTERNO****Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Maria a Petriolo nella Parrocchia di S. Donato a Lamole, entrambe con sede in Greve in Chianti.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Fiesole ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Maria a Petriolo nella Parrocchia di S. Donato a Lamole, entrambe con sede in Greve in Chianti (FI), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Donato a Lamole subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Maria a Petriolo, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

**25A05114**

**Riconoscimento della personalità giuridica della  
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, in Demonte**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, con sede in Demonte (CN).

25A05115

**Riconoscimento della personalità giuridica della  
Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, in Gaiola**

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Pier Giorgio Frassati, con sede in Gaiola (CN).

25A05116

**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

**Comunicato relativo al decreto 8 agosto 2025 - Modifica della disciplina delle misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per la concessione da parte dei confidi stessi di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.**

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina attuativa degli interventi volti alla crescita e al rafforzamento dei consorzi di garanzia collettiva

dei fidi (confidi) previsti dall'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 10-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Le modifiche recate dal decreto interministeriale 8 agosto 2025 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 16 settembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

25A05191

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Approvazione delle disposizioni relative all'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica.**

Si comunica che è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, concernente l'approvazione delle disposizioni relative all'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Il predetto decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy al seguente *link*:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2025 - Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica.

25A05193

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 2 3 \*

€ 1,00

